

STATUTO
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORAFI ARGENTIERI GIOIELLIERI FABBRICANTI
- CONFINDUSTRIA FEDERORAFI -

Costituzione e scopi

Articolo 1 - Costituzione e sede della Federazione

È costituita con durata illimitata la Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti.

La Federazione è chiamata in forma abbreviata “CONFINDUSTRIA FEDERORAFI” o semplicemente “FEDERORAFI”.

FEDERORAFI, con sede legale in Milano, aderisce a Confindustria e a Confindustria Moda e ne adotta i loghi e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. Conseguentemente essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

FEDERORAFI adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori Associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

La Federazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

Su delibera del Consiglio Generale, la Federazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati.

Articolo 2 – Scopi della Federazione

La Federazione, in conformità al ruolo ad essa attribuito nell’ambito del sistema confederale e nel rispetto delle disposizioni emanate in materia di ruoli e prestazioni fra le componenti del sistema, ha per scopi:

- a. promuovere la solidarietà degli imprenditori della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- b. tutelare i legittimi interessi delle imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera in generale e, solidalmente ove occorra, quelli dei singoli Associati;
- c. studiare, patrocinare, promuovere ed attuare quanto può riuscire di utilità e di interesse per le imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- d. occuparsi nell’interesse e per conto dei propri Associati e delle aziende agli stessi aderenti dei problemi inerenti alla produzione orafa-argentiera-gioielliera;
- e. rappresentare la filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in Italia, in coordinamento con Confindustria Moda, nonché all’estero;
- f. collaborare, in coordinamento con Confindustria Moda, con organismi pubblici e privati aventi affinità di interessi e scopi, nell’intento di favorire il progresso, l’espansione, gli scambi e quant’altro di utilità delle imprese della filiera produttiva orafa-argentiera-gioielliera;
- g. svolgere le seguenti funzioni per i propri Associati, direttamente o tramite enti o società esistenti od appositamente costituiti:
 1. organizzare ricerche e studi, dibattiti, convegni e iniziative di formazione, su temi economici e sociali e su istituti e tematiche di interesse generale e specifico;
 2. promuovere la realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all’estero;
 3. tutelare gli Associati sul piano economico, commerciale, promozionale, tributario e sindacale, stipulando accordi e convenzioni nonché i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze in coordinamento con Confindustria Moda;
 4. promuovere, tra le imprese associate, una politica solidale e comune in merito all’approvvigionamento della materia prima e alle sue lavorazioni, anche ottenendo licenze collettive di importazione di prodotti di interesse comune, da frazionare tra le imprese associate secondo le direttive del Consiglio Generale;
 5. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all’industria ed ai problemi industriali e provvedere alla informazione e alla consulenza degli Associati relativamente ai problemi generali e specifici dell’imprenditorialità e delle industrie;
 6. provvedere, in coordinamento con Confindustria Moda, alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria ed utile;
 7. individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese orafe-argentiere-gioielliere a far crescere la loro competitività in ambito internazionale.

Per la migliore attuazione dei suoi scopi, la Federazione può acquisire, vendere, permutare beni mobili e immobili, titoli, partecipazioni sociali, far parte di società o enti, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, dare fidejussioni e concedere ipoteca e garanzia di debiti altrui, sempreché si tratti di soggetti, enti o società i cui scopi sociali siano in armonia con gli scopi della Federazione.

Essa, inoltre, può tutelare i propri interessi economici e morali sia agendo in sede politico-amministrativa, sia agendo in sede giudiziaria, civile e penale.

La Federazione potrà aderire, previa deliberazione del Consiglio Generale, ad altre Associazioni di carattere internazionale, comunitario, nazionale e regionale perseguenti i medesimi scopi; potrà accogliere l'adesione di altre realtà imprenditoriali.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, la Federazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o alle azioni sottoscritte.

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Associati

Articolo 3 - Gli Associati

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati/Soci effettivi;
- b) Associati/Soci aggregati.

È fatto divieto a tutti i soci di prestare dichiarazioni verso l'esterno aventi un impatto sugli interessi rappresentati dalla Federazione, senza il previo coordinamento con quest'ultima.

A. Associati/Soci effettivi

Gli Associati/Soci effettivi si distinguono a loro volta in:

- i.* Imprese associate tramite le Associazioni/Organizzazioni iscritte ("**Associazioni Associate**");
- ii.* Imprese associate direttamente ("**Soci diretti**").

Le imprese, associate direttamente o tramite le Associazioni/Organizzazioni iscritte, devono svolgere la loro attività nel campo della filiera produttiva orafa-argentera-gioielliera.

Gli Associati/Soci effettivi vengono iscritti nel Registro delle imprese dell'Associazione e nel Registro delle imprese tenuto da Confindustria, che certifica ufficialmente ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Gli Associati/Soci effettivi hanno diritto di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza, partecipazione all'Assemblea e costituiscono l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi.

È fatto divieto agli Associati/soci effettivi di aderire ad organizzazioni concorrenti e/o assumere cariche apicali in tali organizzazioni.

*i. Associati/Soci iscritti tramite accordi interassociativi con Associazioni Territoriali o di gruppi di imprese sempre appartenenti al settore orafa-argentero-gioielliero ("**Associazioni Associate**")*

Alla Federazione possono aderire come Associati/Soci effettivi, nel rispetto delle competenze definite secondo i principi confederali, Associazioni o Sindacati, Artigiani ed Industriali, provinciali o regionali o nazionali, di orafi, argentieri e gioiellieri fabbricanti.

Possono altresì iscriversi gruppi di imprese Artigiane ed Industriali orafa-argentera-gioiellieri appartenenti ad associazioni orafe argentera gioielliere provinciali o regionali miste.

Dovrà essere cura di dette Associazioni o Sindacati accertare che l'impresa iscritta sia in regola con le disposizioni di legge.

Le Organizzazioni aderenti alla Federazione (Associazioni e/o Sindacati) godono di piena autonomia per quanto riguarda il proprio sistema elettivo, rappresentativo e nell'espletamento dei propri compiti di natura strettamente locale, non avendo quindi possibilità di riflessi o conseguenze in campo nazionale.

Le Organizzazioni aderenti alla Federazione non possono, pertanto, svolgere azioni, promuovere ed avere incontri con autorità locali o centrali per sollecitare provvedimenti o presentare problemi che direttamente o indirettamente rivestano interesse anche per altre Organizzazioni aderenti senza averne data previa informazione al Consiglio Generale della Federazione ed aver ottenuto, dallo stesso, regolare autorizzazione.

Con la richiesta di adesione alla Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti dovranno dichiarare il numero delle ditte associate, il numero dei dipendenti delle stesse ed i nomi dei componenti i propri Organi Direttivi.

Tali dichiarazioni dovranno essere aggiornate almeno annualmente.

*ii. Associati/Soci diretti ("**Soci diretti**")*

Possono inoltre iscriversi alla Federazione imprese della filiera produttiva orafa-argentera-gioielliera che si trovano nelle seguenti condizioni:

- con sede in località prive di Organizzazioni di Categoria;
- con sede in località ove non esistano Associazioni/Organizzazioni o Sindacati di Categoria iscritti alla Federazione. Eventuali deroghe a questa disposizione dovranno essere approvate

dal Consiglio Generale sentito il parere dell'Associazione/Organizzazione iscritta alla Federazione.

Per costoro, la domanda di iscrizione può contenere l'indicazione dei nominativi di due Soci presentatori, iscritti ad Organizzazioni aderenti o diretti e la Federazione può richiedere la presentazione della copia fotostatica della licenza di Pubblica Sicurezza, e, trattandosi di società, copia dell'atto costitutivo.

B. Associati/Soci aggregati

Possono aderire come Soci aggregati imprese e/o altre realtà organizzate che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con i Soci effettivi.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare le caratteristiche rappresentative della Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti di Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

I soci aggregati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

I soci aggregati non godono dei diritti di rappresentanza, tutela e assistenza; possono partecipare all'Assemblea e al Consiglio Generale, tuttavia non ne costituiscono elettorato attivo e passivo.

Articolo 4 – Sanzioni

Le sanzioni sono comminate in misura proporzionale alla gravità degli inadempimenti degli Associati agli obblighi di cui al presente Statuto.

La delibera di irrogazione della sanzione è ricorribile innanzi al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla notifica all'Associato destinatario delle sanzioni mediante ricorso privo di effetto sospensivo sull'operatività della sanzione.

Le sanzioni applicabili agli Associati ai sensi del presente paragrafo sono:

- a) la censura: comminata dal Presidente per comportamenti contrari ai principi organizzativi della Federazione stabiliti dal presente Statuto;
- b) la sospensione: deliberata dal Consiglio Generale per una durata massima di dodici mesi. In pendenza del periodo di sospensione l'Associato rimane obbligato all'adempimento dei propri obblighi contributivi;
- c) la decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio dei Probiviri per motivi di grave incompatibilità con la carica ricoperta dall'Associato o per il venir meno dei requisiti necessari alla sua permanenza nella Federazione;
- d) l'espulsione: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata per ripetute violazioni degli obblighi associativi quando non sia possibile ricorrere all'irrogazione di altra sanzione;
- e) la radiazione del rappresentante in Federazione: deliberata dal Consiglio Generale in caso di violazioni personali da parte di quest'ultimo. Rimane inteso che l'azienda conserva il rapporto associativo.

Articolo 5 - Ammissione degli Associati

Le imprese, enti e organizzazioni che desiderano far parte della Federazione devono rivolgere alla stessa apposita domanda indirizzata al Presidente e al Consiglio Generale.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono assicurare affidabilità sotto il profilo legale e morale anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e dovrà essere consegnata la documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dalla Federazione in conformità alle disposizioni del Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.

Nel caso delle Organizzazioni/Associazioni territoriali (cfr. art. 3, A, *i*), la domanda deve essere presentata dal Presidente in carica allegando lo Statuto dell'Organizzazione/Associazione e l'elenco delle aziende associate.

Nel caso dei Soci diretti (cfr. art. 3, A, *ii*), il Consiglio Generale può delegare l'accoglimento delle domande di adesione al Presidente o a un Vice-Presidente che riferirà al Consiglio Generale stesso sulle eventuali eccezioni.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Generale, il quale – in caso di accoglimento – dà comunicazione dell'adesione dei nuovi associati a tutti i soci.

L'adesione dei nuovi Associati decorre dalla data della delibera di approvazione del Consiglio Generale.

In caso di pronuncia positiva circa la domanda di adesione, ciascun Associato della Federazione ha la facoltà di impugnare la delibera di accoglimento – indicando le ragioni di contro interesse - mediante ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni dalla suddetta delibera di accoglimento. Il ricorso così proposto non ha effetto sospensivo su tale delibera. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con decisione inappellabile entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio Generale l'impresa o l'Organizzazione può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale non oltre i dieci giorni successivi dalla comunicazione del rigetto. È prevista, con le stesse tempistiche, impugnazione al Collegio dei Probiviri con pronuncia inappellabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Articolo 6- Vincoli associativi

La durata del rapporto associativo non può essere inferiore ad un biennio, computato a decorrere dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui viene accolta la domanda di ammissione.

All'atto dell'ammissione l'Associato si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario annuale (c.d. quota associativa) ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea.

In caso di morosità contributiva prolungata per un periodo di almeno due anni, l'Associato sarà sanzionato con la sospensione; qualora la morosità contributiva si prolunghi per un periodo di almeno tre anni, l'Associato sarà sanzionato con l'espulsione (salvo i casi di grave e comprovata impossibilità di adempiere).

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti degli associati morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi.

L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora l'associato non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare (i.e.: 30 settembre).

Con le dimissioni i rappresentanti delle imprese/Organizzazioni associate perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

Il cambio di ragione sociale deve essere tempestivamente comunicato e non estingue il rapporto associativo.

Articolo 7- Cessazione della condizione di Associato

La qualità di Associato si perde:

- per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo;
- nel caso di dimissioni per giusta causa che rende oggettivamente incompatibile il rapporto associativo e per dissenso alle modifiche statutarie, dal giorno di ricezione della raccomandata da parte della Federazione;
- per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte della Federazione di formale e documentata comunicazione;
- per fallimento dichiarato con sentenza dal passaggio in giudicato della stessa;
- per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice Etico, dalla data della delibera di espulsione.

In ogni caso l'Associato non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli articoli 3 e 6 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese/Organizzazioni associate perdono automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

L'impresa/Organizzazione il cui rapporto associativo cessa è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data della naturale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per l'anno successivo a quello di esercizio tardivo del recesso;
- c) nel caso di recesso per giusta causa che renda oggettivamente incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sino alla data della naturale scadenza del rapporto associativo;
- d) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, sino al termine dell'anno solare in corso;
- e) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;
- f) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;
- g) nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione.

Organizzazione della Federazione

Articolo 8 - Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori contabili.

Assemblea

Articolo 9 - Assemblea - Composizione

L'Assemblea è costituita dagli Associati/Soci effettivi. Gli Associati/Soci aggregati, su invito del Consiglio Generale, possono partecipare senza diritto di voto.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto:

- i delegati delle Organizzazioni aderenti (cfr. art. 3, A, *i*);
- le imprese associate direttamente alla Federazione (cfr. art. 3, A, *ii*);

con le seguenti modalità:

- è escluso il voto capitaro;
- fino al contributo minimo sarà assegnato 1 voto;
- dal contributo minimo e fino a 2 volte sarà assegnato un voto aggiuntivo se è stato versato il contributo minimo o una frazione almeno pari alla metà;
- da 2 volte il contributo minimo e fino a 4 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 4 volte il contributo minimo e fino a 8 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione almeno pari alla metà;
- da 8 volte il contributo minimo e fino a 16 volte saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 50%, o frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 75%, o frazione almeno pari alla metà.

Nel calcolo vengono sommate le contribuzioni ordinarie, integrative e straordinarie di competenza dell'esercizio sociale.

Per partecipare all'Assemblea gli Associati/Soci effettivi devono essere in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che possono essere effettuati fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Gli Associati/Soci effettivi non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

Qualora l'impresa Associata abbia ricevuto la sanzione della sospensione non potrà partecipare all'Assemblea per l'intera durata della sanzione stessa.

Tra le Organizzazioni aderenti (cfr. art. 3, A, *i*) non è ammessa delega.

Le imprese direttamente associate (cfr. art. 3, A, *ii*) possono farsi rappresentare conferendo delega ad altra impresa associata e possono rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta (nel prosieguo, i "Delegati").

È ammesso il conferimento di più deleghe ad una impresa associata da parte di imprese riconducibili al medesimo Gruppo societario (inteso quale gruppo societario ai sensi e per gli effetti delle figure di direzione e coordinamento stabilite dal codice civile) o da parte delle imprese legate da vincoli che abbiano dichiarato preventivamente alla Federazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della partecipazione all'Assemblea.

La ripartizione dei voti tra i Delegati di ciascuna Organizzazione aderente è stabilita da quest'ultima, la quale può decidere che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi Delegati. La nomina dei Delegati deve essere tempestivamente comunicata alla Federazione dalle Organizzazioni aderenti. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche le imprese associate tramite l'Organizzazione aderente.

Nell'inviare la convocazione dell'Assemblea la Federazione è tenuta a comunicare all'Organizzazione aderente e all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Provisori ed il Direttore.

Articolo 10 - Assemblea - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza dei rispettivi mandati;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero sia richiesto da tanti Associati/Soci effettivi che corrispondano complessivamente ad una percentuale che va almeno dal 15% al 20% dei voti spettanti al complesso degli Associati/Soci effettivi, oppure ancora ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo nonché gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a sette giorni.

La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, data, ora e argomenti posti all'ordine del giorno. La trasmissione della documentazione relativa potrà essere differita purché sia inviata entro i tre giorni precedenti alla data di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti attribuiti a tutti gli Associati/Soci effettivi. Trascorsa un'ora, ovvero in una successiva specifica convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richiede una maggioranza diversa.

L'Assemblea approva le modifiche statutarie con una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

L'Assemblea approva lo scioglimento della Federazione con una maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 30 % dei voti totali esercitabili.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, tuttavia per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di tre scrutatori scelti tra i rappresentanti degli Associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Articolo 11 - Assemblea - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) approvare i Vice Presidenti e gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- c) eleggere i componenti aggiuntivi del Consiglio Generale in un numero non inferiore ad 1/10 dei componenti del Consiglio stesso, scegliendoli tra i rappresentanti dei Soci diretti (cfr. art. 3, A, ii);
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della Federazione stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo;
- h) approvare la delibera contributiva anche valutando le indicazioni in materia di contribuzioni pervenute dalle Organizzazioni aderenti;
- i) modificare il presente Statuto;
- j) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori;
- k) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Consiglio Generale

Articolo 12 - Consiglio Generale - Componenti

La Federazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Generale composto da 11 a 31 componenti.

Sono componenti del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) l'ultimo *Past-President* purché espressione di impresa regolarmente associata e non ricopra incarichi politici di contenuto elettivo e non;
- d) i componenti del Consiglio nominati dalle Organizzazioni aderenti nelle proprie Assemblee locali in conformità ai propri Statuti. Il numero dei Consiglieri attribuiti a ciascuna Organizzazione aderente sarà comunicato dal Consiglio Generale della Federazione e dovrà essere proporzionato ai contributi complessivamente versati;
- e) i componenti eletti dall'Assemblea ordinaria in numero variabile non inferiore ad 1/10 dei componenti del Consiglio Generale stesso. L'elezione avviene previa raccolta delle candidature e predisposizione di una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire, previa valutazione del Collegio dei Proviviri. Le preferenze potranno essere espresse in un numero limitato ai 2/3 dei seggi disponibili;
- f) un numero fino al 5% arrotondato per eccesso dei componenti possono essere nominati dal Presidente purché abbiano requisiti di rilevanza organizzativo-rappresentativa e il cui mandato coincida con quello del Presidente

che li ha nominati. Il Presidente ha la facoltà di revocare e/o sostituire i componenti da lui nominati in corso di mandato.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.

Ai fini della ricostituzione del Consiglio Generale il Presidente della Federazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti elettivi.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per cinque volte consecutive o a metà delle riunioni nell'anno solare. La decadenza viene accertata e dichiarata dal Consiglio Generale e comunicata all'interessato o alla Organizzazione aderente che lo ha eletto da parte del segretario del Consiglio Generale.

Rendendosi vacanti cariche di Consiglieri nominati dalle Organizzazioni aderenti, queste ultime provvedono alla sostituzione. Eventuali ritardi o mancanze elettive non impediscono che il nuovo Consiglio Generale entri in carica con riferimento ai componenti già nominati. I componenti eventualmente eletti nel corso del mandato restano comunque in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, in qualità di invitati permanenti di diritto senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri e tutti i *Past President*, questi ultimi qualora non partecipino già come componenti di diritto e sempre purché espressione di imprese regolarmente associate e che non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

In virtù di quanto previsto nel Regolamento Unico del Sistema, così come modificato da Confindustria il 9 giugno 2021, per accedere alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto, è necessario possedere il requisito del doppio inquadramento (di seguito "Doppio Inquadramento"), che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Articolo 13 - Consiglio Generale - Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, riducibili a cinque giorni in caso di urgenza.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa può essere trasmessa in differita ma, in ogni caso, entro le 24 ore antecedenti alla riunione. Per quanto concerne le modalità di integrazione e/o modifica dell'ordine del giorno, valgono le regole del Regolamento Unico per il Sistema Confederale.

La convocazione straordinaria del Consiglio Generale può avvenire su richiesta avanzata da una frazione che va da 1/3 a 1/4 dei suoi componenti. Con le medesime frazioni il Consiglio Generale può ricorrere all'autoconvocazione in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con esclusione delle materie per cui sia richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti (adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento).

Il Consiglio Generale può radunarsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. Qualora il Consiglio Generale si raduni per videoconferenza, l'avviso di convocazione contiene l'indicazione di tutti i luoghi collegati e il Consiglio Generale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Rimane inteso che i componenti collegati in videoconferenza potranno partecipare soltanto alle votazioni a scrutinio palese, salvo il caso in cui siano attivate modalità di votazione idonee a garantire la segretezza del voto.

Ciascun membro ha diritto ad un voto, anche nel caso in cui un componente partecipi a più titoli. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Le schede nulle rilevano nel calcolo del *quorum*.

Per l'approvazione dello scioglimento della Federazione e delle proposte di modifiche statutarie, il Consiglio Generale approva a maggioranza assoluta dei presenti, che rappresenti almeno il 25% dei componenti totali.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

In caso di parità nelle votazioni a scrutinio segreto si procede alla ripetizione della votazione. La parità alla terza votazione ha valore di rigetto.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. È possibile la registrazione dei lavori, previa informativa dei partecipanti. Funge da segretario il Direttore della Federazione o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio Generale stesso.

Il verbale può essere approvato in apertura della seduta successiva, ferma restando la facoltà di richiedere rettifiche dieci giorni prima dell'approvazione.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

- a) determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione delle eventuali Sezioni/Gruppi e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- b) individuare la Commissione di Designazione;
- c) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) esaminare e deliberare l'accoglimento delle domande di adesione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- i) formulare, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- j) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate anche in relazione all'eventuale inquadramento nelle Sezioni/Gruppi;
- k) sottoporre al voto dell'Assemblea i contenuti della delibera contributiva;
- l) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento delle finalità della Federazione;
- m) deliberare le sanzioni di sospensione, espulsione e radiazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- o) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita della Federazione.

Consiglio di Presidenza

Articolo 15 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente, i Vice Presidenti, nominati secondo quanto indicato dall'art. 18 del presente Statuto.

L'ultimo *Past President* può essere invitato, ma senza diritto di voto.

La scadenza del mandato del Consiglio di Presidenza non può coincidere con la scadenza del Consiglio Generale, pertanto il primo dovrà avere necessariamente scadenza sfalsata di almeno un anno rispetto a quella del Consiglio Generale.

Al fine di presidiare le attività istituzionali della Federazione, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo della Federazione.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta ogni 60 giorni ed è convocato dal Presidente, mediante lettera, posta elettronica o PEC, inviate almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e della materia da trattare. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

Il Consiglio di Presidenza può essere convocato anche quando ne faccia richiesta $\frac{1}{4}$ dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le riunioni possono essere svolte anche mediante sistema di tele/video conferenza. I componenti collegati in tele/videoconferenza partecipano esclusivamente alle votazioni a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui siano garantite modalità idonee a mantenere la segretezza del voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti spettanti ai partecipanti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità di voto prevale la deliberazione che abbia ottenuto il consenso del Presidente.

Ogni componente del Consiglio di Presidenza ha diritto a 1 (un) voto.

Colui che non partecipi alle riunioni del Consiglio di Presidenza per più di cinque riunioni consecutive o alla metà delle riunioni indette nell'anno solare decade automaticamente dalla propria carica, ferma restando la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Presidenza e comunicata al segretario.

Articolo 16 – Consiglio di Presidenza - Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione;
2. dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale e dall'Assemblea;
6. eleggere e revocare i rappresentanti esterni della Federazione;
7. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere le proposte di bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
8. approvare la proposta del bilancio consuntivo e della delibera contributiva;
9. nominare e revocare il Direttore Generale;
10. nominare e sciogliere commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
11. approvare, su proposta del Presidente, l'articolazione in aree, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;
12. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Presidente

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale formulata sulla base delle consultazioni della Commissione di Designazione.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale individua una Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, composta da tre membri sorteggiati tra 5 nomi di rappresentanti degli Associati/Soci effettivi della Federazione che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative, individuati su proposta del Collegio dei Probiviri in coordinamento con i *Past President*.

La Commissione di Designazione deve completare le consultazioni entro 6 settimane dal loro avvio.

Ai fini dell'espletamento delle competenze di cui al presente paragrafo, la Commissione attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica per la comunicazione agli Associati dei candidati emersi, delle autocandidature e delle linee programmatiche da essa adottate per lo svolgimento delle consultazioni.

La Commissione comunica altresì agli Associati il calendario delle consultazioni, che deve essere inviato con congruo preavviso e deve prevedere almeno cinque date d'incontro.

Qualora vi sia il temporaneo impedimento di un componente, la Commissione può eseguire le proprie mansioni anche in presenza di due soli componenti. Qualora l'impedimento di un componente sia definitivo, la Commissione dovrà essere integrata, rispettivamente con un sorteggiato di riserva – preventivamente estratto – o un ulteriore *Past President*, procedendo a ritroso.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

È consentita la presentazione di autocandidature entro la prima settimana di consultazioni e con il supporto di almeno il 10% dei voti in Assemblea degli Associati/Soci effettivi che siano in regola con gli obblighi contributivi.

La fase delle consultazioni si conclude con la predisposizione di una relazione finale da parte della Commissione, che deve essere obbligatoriamente corredata dal parere vincolante del Collegio dei Probiviri in merito al profilo professionale e personale dei candidati. La Commissione sottopone al Consiglio Generale la summenzionata relazione; tuttavia devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 20% dei voti in Assemblea degli Associati/Soci effettivi che siano in regola con gli obblighi contributivi.

Il membro più anziano di età tra i componenti della Commissione dà lettura della relazione al Consiglio Generale. Sulla base della relazione della Commissione, il Consiglio Generale individua, con votazione a scrutinio segreto tra un massimo di tre nominativi, il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

Qualora non venga raggiunto il *quorum* richiesto alla prima votazione si procede in conformità alle disposizioni del Regolamento Unico per il Sistema Confindindustriale.

Qualora le consultazioni si concludano con la bocciatura della proposta/e della Commissione, essa rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. In caso di esito negativo di tale secondo turno, viene formata una nuova Commissione utilizzando in ogni caso il sorteggio.

L'Assemblea elegge il Presidente a scrutinio segreto, mediante scheda recante l'espressione di voto alternativa all'approvazione o non approvazione della proposta del Presidente designato deliberata dal Consiglio Generale.

Il Presidente viene eletto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, si computano – invece – le schede nulle.

Il Presidente dura in carica al massimo per un quadriennio. È vietata inderogabilmente la prosecuzione del mandato oltre il quadriennio, salvo casi di particolare eccezionalità in cui la Commissione di Designazione verifichi e accerti l'assenza di candidati. In tal caso – previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri – la Commissione può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, che deve essere approvata con un *quorum* costitutivo di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti e voto favorevole dell'80% dei membri votanti, e successivamente approvata con il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare anticipatamente il Presidente – per dimissioni o impedimento – la Commissione di Designazione deve insediarsi entro i 30 giorni successivi e l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi. Il Presidente così eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

In virtù di quanto stabilito in sede confederale relativamente alla carica del Presidente, l'eleggibilità a tale carica è subordinata al rispetto del requisito del Doppio Inquadramento di cui al precedente art. 12.

Vice Presidenti

Articolo 18 - Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma delle attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di otto.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi del proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Generale vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le eventuali deleghe affidate. La votazione avviene con voto a pacchetto a scrutinio segreto.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica per un mandato quadriennale e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con l'elezione del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo di eguale durata quadriennale.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti, i quali rimangono in carica sino alla

normale scadenza del Presidente. In virtù di quanto stabilito in sede confederale relativamente alle cariche dei Vice Presidenti, l'eleggibilità a tali cariche è subordinata al rispetto del requisito del Doppio Inquadramento di cui al precedente art. 12.

Proviviri

Articolo 19 – Collegio dei Proviviri

L'Assemblea dell'anno precedente all'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, cinque Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

Spetta ai Proviviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. Sono affidate alla competenza di Collegi di tre Proviviri costituiti ad hoc funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa (composizione a rotazione tra i Proviviri eletti).

Nel caso di controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente, ai fini della costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata può entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli presentare ricorso e nominare il Proboviro di fiducia scelto tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, il cui ammontare è pari sino ad un massimo di 10 volte il contributo associativo minimo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Proviviri con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proviviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati dalle regole confederali.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro 10 giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è appellabile ai Proviviri di Confindustria entro 20 giorni dalla summenzionata comunicazione.

Revisori contabili

Articolo 20 - Revisori contabili

L'Assemblea dell'anno precedente all'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci della Federazione.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli Associati.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun Associato/Socio effettivo può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Presidente è il candidato che ha ricevuto più voti in Assemblea.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato. La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione annuale sui bilanci. Ha la facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

I Revisori contabili possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Disposizioni generali

Articolo 21 - Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Eventuali emolumenti possono essere previsti per i Revisori contabili. Per i Probiviri e per i membri della Commissione di Designazione possono essere previsti dei rimborsi per le spese vive.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche associative è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Assise

Articolo 22 - Assise

Il Presidente della Federazione, d'intesa con il Consiglio Generale, può promuovere e convocare le Assise di tutti gli Associati per discutere su temi di particolare rilevanza riguardanti le imprese e la Federazione, determinando il luogo delle Assise ed il programma dei lavori.

Direzione

Articolo 23 - Direzione

Il Direttore, sotto l'indirizzo ed il controllo del Presidente, provvede alla gestione e al funzionamento della Federazione.

Il Direttore sovrintende alla struttura operativa della Federazione, ne assicura il funzionamento e ne propone al Consiglio Generale lo schema.

Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Fondo comune

Articolo 24 - Fondo comune - Composizione

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 25 - Fondo comune - Amministrazione

L'amministrazione del fondo comune della Federazione spetta al Consiglio di Presidenza secondo le competenze previste dal presente Statuto.

I singoli atti amministrativi della Federazione relativi all'erogazione delle spese, all'incasso dei fondi e al loro movimento, dovranno essere sottoscritti dal Presidente che può delegare il Direttore, anche con firma singola. Possono essere sottoscritti inoltre dal Tesoriere, ove previsto e all'uopo delegato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 26 - Esercizio sociale e prospetti contabili

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Modificazioni statutarie

Articolo 27 - Modificazioni statutarie

Per l'approvazione delle proposte di modifiche statutarie, il Consiglio Generale approva a maggioranza assoluta dei presenti, che rappresenti almeno il 25% dei componenti totali.

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea con una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti, che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi in caso di recesso, tale obbligo permane sino al termine dell'anno solare in corso, il recesso, pertanto, ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Scioglimento

Articolo 28 – Scioglimento

La proposta di scioglimento della Federazione viene approvata dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno il 25% dei componenti totali oppure viene domandata da un numero Associati/Soci effettivi rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti. Per tale delibera deve essere convocata un'apposita Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata. L'Assemblea così convocata delibera a maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti degli Associati/Soci effettivi presenti, che rappresentino almeno il 30 % dei voti totali esercitabili.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Norma di rinvio

Articolo 29 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo statuto confederale ed ai relativi regolamenti di attuazione, ai principi generali di Confindustria nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Disposizioni di attuazione e transitorie

Articolo 30 - Disposizioni di attuazione e transitorie

Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Le nuove disposizioni relative alle modalità elettive e di composizione del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza trovano applicazione alla prima scadenza in cui si deve procedere alla rinnovazione di tali cariche.

Milano, 20 luglio 2022